

CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla -
Falchera - Rebaudengo -
Villaretto



CITTA' DI TORINO

INTCI6 13 / 2023

22/02/2023

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano -
Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente LOMANTO Valerio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANASTASIA Maurizio	CANGELLI Valter	ROBELLA Massimo
BARBIERI Onofrio	CELENTANO Michele	SCAGLIOTTI Enrico
BERAUDO Andrea	CUFARI Paola	SCIRETTI Alessandro Ciro
BRAIATO Daniela	MARINO Verangela	SPERANZA Luciano
BREGA Monica	MARTELLI Isabella	ZACCARO Giulia
BUSSO Marina Giovanna	MATAROZZO Federica	ZITO Rocco
CADDEO Emanuele Giuseppe	PANZARINO Deana	
CAMBAI Fabio	PIARULLI Maria	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ARAGNO Marco - LAMBERTI Deborah

Con la partecipazione del Segretario MANFREDI Paolo

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

INTERPELLANZA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

OGGETTO: INTERPELLANZA AL SINDACO "SALE SLOT E VLT, SONO STATI FATTI CONTROLLI E SONO TUTTI IN REGOLA?"

Premesso che

il 15 luglio 2021 la Regione Piemonte approvava la legge 19/2021 sul gioco d'azzardo patologico;

- l'articolo 16 comma 2 recita: è interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)d)e) nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del REGIO DECRETO 773/1931 in locali che si trovano a una distanza inferiore a 300 metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed inferiore a 400 metri per i comuni con oltre 5.000 abitanti dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di istruzione secondaria, università, ISTITUTI DI CREDITO, SPORTELLI ATM E SERVIZI DI TRASFERIMENTO DENARO, ESERCIZI DI COMPRAVENDITA DI ORO USATO e altre attività creditizie, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario.
- Il comma 3 recita: LE VETRINE DEI LOCALI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL' ART. 110, comma 6, del REGIO DECRETO 773/1931, NON DEVONO ESSERE OSCURATE CON pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
- C'è poi tutto l'articolo 18 che riguarda la superficie degli esercizi in cui la superficie calpestabile norma che negli esercizi commerciali inferiori ai 25 mq non è consentito installare apparecchi (comma A), dai 25 ai 50 mq non ci deve essere più di un apparecchio (comma B), dai 50 mq in su è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi NON SUPERIORE A 2 (comma C).
- Inoltre in tutti gli esercizi commerciali riferiti ai commi A e B gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto 773/1931 non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.
- L'articolo 19 inerente agli orari di interruzione recita: 8 ore consecutive per esercizi richiamati all'art. 3, comma 1 lettera C, per gli esercizi richiamati alla lettera E, 12 ore e 30 minuti complessive consecutive nella fascia notturna dalle ore 23:00 alle ore 09:30 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30,
- visto il comma 5 art. 11 "E' compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse, ritirare, presso gli uffici delle ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte dei minori"

Atteso che

- molti esercizi commerciali sono stati aperti come attività principale di bar o tabaccheria, subito o in seguito hanno installato al loro interno apparecchi atti al gioco con denaro;
- sul sito della Regione Piemonte nella sezione FAQ che riguarda la legge 19/2021 per quanto attiene l'art. 16, comma 3, viene spiegato il tenore testuale della norma: "le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art 110, comma6, del Regio Decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno" contenendo una formulazione che sottende la volontà di riferirsi a TUTTI I LOCALI in cui sono installati apparecchi per il gioco, quindi A TUTTI GLI ESERCIZI E NON SOLAMENTE ALLE NUOVE APERTURE.
- molti bar e tabaccherie fanno durante la giornata orario continuato, anche i bar che hanno

installato apparecchi in locali separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.

Verificato che

- in moltissimi casi non sono rispettate le distanze richiamate al comma 2 dell'art. 16;
- molti locali in cui sono installati apparecchi non rispettano il comma 3 dell'art. 16;
- sono stati segnalati molti casi in cui non viene rispettato il comma 2 dell'art. 19.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 iNTERPELLA

il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere i tempi per l'avvio dei controlli da parte della Polizia Municipale per verificare se:

- i locali hanno la metratura a norma per contenere apparecchi;
- durante gli orari di uscita dalle scuole le apparecchiature sono spente e se sono accese i locali di accesso sono chiusi;
- i gestori hanno avviato le procedure per la rimozione degli oscuranti come previsto dall'art. 16, L.R 19/2021;
- i controlli sono stati avviati, quanti locali dall'entrata in vigore della Legge Regionale, non hanno rispettato le norme e quanti sono stati sanzionati per inadempienza?
- siano stati avviati i controlli per verificare la presenza del materiale informativo dell'ASL.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente esito:

PRESENTI 23
VOTANTI 23
FAVOREVOLI 22
CONTRARI 1 (BARBIERI)
ASTENUTI /

La proposta è approvata.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Valerio Lomanto

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Paolo Manfredi